

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 889)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(PELLA)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1959

Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, in favore del Governo giapponese, un'area demaniale sita a valle Giulia in Roma da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia giapponese e concessione di agevolazioni fiscali

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'Accordo culturale intervenuto a Tokio tra il Governo italiano ed il Governo giapponese, con annesso scambio di Note in data 31 luglio 1954, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 novembre 1955, n. 1175, il Governo italiano, in relazione alla proposta del Governo giapponese di ricostruire l'immobile sede dell'Istituto culturale italiano a Tokio, distrutto, durante la guerra, in seguito al bombardamento aereo della notte dal 9 al 10 marzo 1945, e riconoscendo l'importanza culturale di un'Accademia giapponese a Roma, si è dichiarato disposto a facilitare in ogni modo la costruzione di tale Accademia.

In relazione al citato Accordo, il Governo italiano è venuto nella determinazione di ce-

dere al Governo giapponese un'area di sedime idonea alla costruzione stessa.

La scelta dell'area è caduta su di un appezzamento di terreno sito in Roma, in località Valle Giulia, della superficie di metri quadrati 2.930 circa e prospiciente la Via Gramsci, terreno che è risultato di gradimento del Governo giapponese.

Ai fini di cui sopra si è predisposto lo unito disegno di legge col quale all'articolo 1 — in analogia a quanto fu praticato per altri negozi del genere (ad esempio, cessione gratuita al Governo svedese di un'area sita nella medesima località: legge 17 agosto 1941, n. 990) — si prevede la cessione a titolo gratuito al Governo giapponese della suddetta area demaniale.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 2, si concede, per lo stipulando atto di liberalità, l'esenzione da qualsiasi tassa, imposta e spesa.

Con l'articolo 3, si prevede, altresì, che l'immobile da costruire sarà esente da ogni tassa, imposta e contributo; che i materiali impiegati nella costruzione ed i mobili destinati all'arredamento dei locali non saranno assoggettati alla imposta comunale di consumo e che i materiali, mobili, libri, ec-

cetera, eventualmente importati per la costruzione, l'arredamento e la gestione della Accademia, saranno esentati dai diritti di confine.

Con l'articolo 4, poi, si stabilisce che le esenzioni tributarie di cui all'articolo 3 verranno concesse a condizione di reciprocità a favore delle Istituzioni culturali italiane esistenti in Giappone o che saranno ivi fondate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo giapponese, l'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma della superficie di metri quadrati 2.930 circa e prospiciente la Via Gramsci, sulla quale il Governo giapponese costruirà, in conformità alle prescrizioni del Piano regolatore, un immobile da destinare a sede dell'Accademia del Giappone.

Art. 2.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verrà approvato con decreto interministeriale e sarà esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.

Art. 3.

L'immobile che verrà costruito sull'area di cui all'articolo 1 della presente legge sarà esente da imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura, compresi i tributi a favore della provincia, del comune di Roma e di altri Enti.

Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi nella costruzione e nelle riparazioni dell'immobile, nonché i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Accademia.

I materiali, mobili, libri ed altri oggetti eventualmente da importare per la costruzione, l'arredamento e la gestione dell'Accademia non saranno soggetti ai diritti di confine nè ad eventuali restrizioni alle importazioni.

Art. 4.

Le esenzioni di cui all'articolo 3 verranno concesse a condizione di reciprocità a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Giappone.